



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOLA

In composizione collegiale, in persona dei giudici,

dott. Giovanni Tedesco Presidente

dott. Eduardo Savarese Giudice relatore

dott.ssa Giuseppa D'Inverno Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante n. 6640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 vertente

TRA

██████████ e ██████████ elettivamente domiciliati in ██████████ alla via ██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████, unitamente all'avv. Prof. ██████████, che li rappresenta e difende come da mandati a margine dell'atto di citazione.

- ATTORI -

CONTRO

██████████, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ██████████ alla via ██████████ n. ██████████ unitamente all'avv. ██████████, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

██████████ e ██████████ hanno citato in giudizio la società ██████████ asserendo la radicale nullità del bilancio approvato per l'esercizio al 31 dicembre 2008, per illiceità dell'oggetto, sotto due generali profili: a) la sussistenza di un potere di direzione e controllo esercitato dal socio ██████████ sulla società convenuta, non dedotto nella redazione del bilancio nelle forme e nei termini previsti dagli articoli 2947 e ss. c.c.; b) al di là dell'esistenza di un potere di direzione e controllo esercitato

dalla [REDACTED] sulla convenuta, gli attori adducono la violazione dei principi di veridicità, chiarezza e correttezza nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2008, con riferimento ad una serie di violazioni che verranno individuate e discusse dal Tribunale nello svolgimento della motivazione.

E' necessario, però, affrontare due questioni preliminari sollevate dalla convenuta società, l'una afferente alla esistenza di un giudicato esterno che riguarda l'accertata inesistenza di una fattispecie di direzione e controllo esercitati dalla [REDACTED] sulla società convenuta, l'altra alla compromettibilità in arbitrato della questione di validità della delibera impugnata.

1.L'ECCEZIONE DI GIUDICATO ESTERNO.

In via preliminare, giova richiamare l'arresto della Cassazione a Sez.Un.Civili del 17 dicembre 2007 n. 26482, secondo cui: *"qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo"*.

La convenuta ha rilevato che, a seguito di ricorso depositato presso questo Tribunale dagli odierni attori ex art. 2409 c.c., con cui si richiedeva, sul presupposto della lamentata situazione di direzione e controllo esercitati dalla [REDACTED] sulla [REDACTED], l'ispezione della società e la rimozione di amministratore e sindaci. Il Tribunale di Nola rigettava il ricorso con ordinanza del 27 ottobre 2009, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con decreto del 16 aprile 2010. Entrambi i citati provvedimenti giudiziari hanno espressamente escluso il ricorrere della fattispecie di cui all'art. 2497 c.c. Secondo gli attori, non si sarebbe formata la cosa giudicata sulla dedotta questione dei poteri di direzione e controllo, in quanto l'accertamento compiuto sarebbe confluito in provvedimento camerale, sempre suscettibile di modifica e revoca, e dunque inidoneo a costituire cosa giudicata.

L'eccezione di giudicato, stante la natura di procedimento camerale in cui è confluito l'accertamento svolto dal Tribunale di Nola ai sensi dell'art. 2409 c.c., non merita

accoglimento. Il tribunale esaminerà dunque la ricorrenza delle dedotte doglianze di parte attrice, in relazione ad entrambi i profili indicati.

2.LA CARENZA DI GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE IN FORZA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA STATUTARIA EX ART. 34 D.LGS. 5/03.

La questione della possibilità di deferire ad arbitri la decisione circa la nullità per illiceità dell'oggetto di una delibera di approvazione del bilancio prende avvio dalla riforma del diritto societario e dal riferimento ad una generale competenza arbitrale sulla validità delle delibere assembleari ai sensi dell'art. 36 del citato decreto legislativo. Secondo un orientamento, formatosi prima della riforma, ma che trova tuttora seguito, dovrebbe distinguersi tra casi di nullità e casi di annullabilità, i primi sfuggendo alla competenza arbitrale (Cfr. Trib. Napoli, 25 ottobre 2006, in *Giur.it.*, 2007, p.1445; Trib.Milano, 7 febbraio 2002, in *Giur.it.*, 2002, 1014). Un orientamento più restrittivo, formatosi sempre prima della riforma del diritto societario, escluderebbe invece dal novero delle materie compromettibili tutte le questioni di invalidità delle delibere assembleari, in quanto involgenti norme imperative (cfr. Cass. 23 ottobre 1998 n. 10530). Un terzo orientamento ritiene non compromettibili quelle questioni che non coinvolgono un interesse meramente individuale (Cfr. Cass. 19 settembre 2000 n. 12412). Secondo un più recente orientamento, dottrinale e giurisprudenziale, la riforma del diritto societario ha posto l'accento sul concetto di disponibilità del diritto, il quale, tuttavia, in ambito societario, rimane nozione dai confini assai indefiniti. Un'indicazione, in punto di disponibilità delle questioni afferenti la invalidità delle delibere assembleari, deriverebbe dalla riforma del diritto societario che ha determinato la centralità della categoria dell'annullabilità rispetto a quella della nullità, sì da consentire di ritenere che le questioni di annullabilità (la maggior parte, secondo il diritto riformato) siano disponibili.

Ora, sul punto ritiene il tribunale che il carattere altamente controverso dei limiti di disponibilità, quando oggetto di controversia sia la validità di una delibera assembleare, non consenta di ritenere la carenza di giurisdizione del giudice adito, quando, come nella specie, ci si dolga della radicale nullità per illiceità dell'oggetto della delibera impugnata.

Ne deriva la sussistenza di giurisdizione di questo tribunale.

3.IL MERITO: LA FATTISPECIE DELLA DIREZIONE E CONTROLLO.

Ritiene il tribunale condivisibile l'accertamento svolto dal CTU, dott. [REDACTED], con l'elaborato peritale depositato il 28 febbraio 2012, il quale ha escluso la sussistenza

di una ipotesi di direzione e controllo esercitata dalla [REDACTED] sulla [REDACTED] tale da necessitare l'informazione contabile di cui all'art. 2497bis c.c. commi 4 e 5, che obbligano ad esporre in apposita sezione della nota integrativa al bilancio un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società controllante e dotata del potere di direzione e coordinamento, nonché ad indicare nella relazione sulla gestione degli amministratori i rapporti intercorsi con detta società e con le altre società che a detto potere direttivo siano soggette, con riferimento specifico all'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale della società etero-diretta ed i suoi risultati.

Secondo l'attore, troverebbe applicazione nella specie la presunzione di cui all'art. 2497 sexies c.c., secondo cui, in caso di controllo ex art. 2359 c.c., vi sarebbe un potere di direzione e controllo. La [REDACTED], infatti, oltre a disporre del 47,85% dei voti in assemblea controllerebbe anche i voti del socio [REDACTED] (pari al 4,3%). Questo profilo, tuttavia, non risulta in alcun modo provato, se non attraverso una sorta di deduzione logica secondo la quale, votando [REDACTED] sempre a favore delle decisioni assunte dall'amministratore, ing. [REDACTED], esso socio sarebbe sotto il controllo di questi. Utile richiamare la giurisprudenza di merito recentemente formatasi sul punto: *"Mentre il controllo di una società su un'altra è presunto in caso di maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, per dimostrare "l'influenza dominante" è indispensabile verificare in concreto l'andamento delle assemblee della partecipata per un arco di tempo ragionevolmente significativo, al fine di valutare se vi sia stata un'effettiva capacità di controllo da parte dell'asserita controllante"* e, d'altra parte, *"Un socio detentore di una partecipazione consistente, ma non della maggioranza assoluta, è in grado di esercitare un'influenza dominante nella società partecipata quando il capitale sociale è molto parcellizzato e/o si registri un costante assenteismo dei soci nella partecipazione alle assemblee, di talché per determinare l'approvazione delle delibere non è richiesta la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni"* (Cfr. Tribunale Venezia, 10 febbraio 2011, in www.ilcaso.it).

Al riguardo, il CTU si è limitato correttamente a rilevare che. *"Non risulta da alcun documento che il socio [REDACTED] si sia in qualche modo impegnato a votare in assemblea secondo le indicazioni di [REDACTED] o comunque concordando con quest'ultima le decisioni di voto"* (p. 7 relazione peritale). Maggior peso è stato invero attribuito dalla difesa degli attori ai rapporti contrattuali strettissimi tra [REDACTED] e [REDACTED], tali da provocare la completa dipendenza economica di questa dalla prima. Al riguardo, il CTU

ha accertato: *“I rapporti contrattuali tra [] e [] si fondano su un accordo commerciale statuito con una delibera dell’assemblea ordinaria della [] del 13 marzo 2000 alla quale parteciparono tutti i soci della [] (...). L’accordo commerciale in questione sottolinea esplicitamente la necessità e la volontà che le due società abbiano strutture organizzative autonome ed indipendenti e come tali si manifestino nei rapporti con i terzi. L’accordo si sostanzia in una suddivisione dei mercati/clienti di competenza nonché nell’impegno di sfruttare tutte le sinergie possibili sia dal punto di vista commerciale, che produttivo. L’esame di tale accordo evidenzia quindi il coordinamento tra le due società ma non la direzione di una sull’altra”*. A ciò il CTU ha aggiunto una serie di ulteriori considerazioni che, sistematicamente apprezzate, pur evidenziando gli stretti legami commerciali tra le due società, dimostrano che l’elevato fatturato di [] nei confronti di [] (69,39% del totale), sia tenuto conto dei metodi di calcolo del prezzo, sia delle modalità di fatturazione, sia, soprattutto, di una forma di collegamento attuata già a partire dal 2003 nelle medesime forme, sia spiegabile tenendo conto del sopra citato accordo commerciale, ma non come riprova esclusiva di un rapporto di completa dipendenza economica della convenuta dalla []. A tal proposito, il CTU condivisibilmente afferma: *“Fra le circostanze addotte dalla parte attrice per dimostrare l’esistenza di un fenomeno di direzione vi è l’elevata percentuale (69,39% del totale) di fatturato di [] nei confronti di []. A tale proposito va sottolineato che la percentuale di fatturato verso [] nel 2008 è la prosecuzione di un trend iniziato negli anni precedenti quando era lo stesso Ing. [] ad amministrare la società.*

Il fatto che il metodo di calcolo del prezzo delle forniture a [] consista nel consuntivo di commessa invece che nel preventivo di prezzo fa escludere geneticamente la possibilità che abbia lavorato in perdita. Le parti non hanno contestato inoltre che siano stati utilizzati anche nel 2008 i tariffari utilizzati a partire dal 2003.

Il fatto che la società non abbia lavorato in perdita nei confronti dei clienti appare inoltre dimostrato dal margine positivo della gestione caratteristica evincibile dall’esame del bilancio relativo all’anno 2008 ovvero le commesse hanno prodotto un utile che però è stato eroso da costi fissi che non si sono ridotti proporzionalmente al fatturato, per la loro rigidità, e da oneri straordinari.

Per quanto riguarda invece le presunte dilazioni di pagamento ottenute surrettiziamente ritardando il momento di emissione delle fatture va considerato che tale pratica è comune.

Le considerazioni sopra esposte fanno escludere la sussistenza di un rapporto di dominio di ■■■■ su ■■■■. (Cfr. p. 7 dell'elaborato)".

Alcuna violazione può ritenersi pertanto perpetrata rispetto ai commi 4 e 5 dell'art. 2497bis c.c.

4.IL MERITO (SEGUE): LE SINGOLE VOCI DI BILANCIO CONSIDERATE NON VERITIERE, NON CORRETTE E NON CHIARAMENTE RAPPRESENTATE.

La decisione si conformerà ai seguenti principi di diritto: a) il socio ha interesse ad agire se l'invalidità del bilancio gli impedisce di conoscere chiaramente la reale situazione della società (Cass. 8/09/1999 n. 9524; Cass. 3/09/1996 n. 8048) o il valore della sua partecipazione (Cass. 30/03/1995 n. 3774), ovvero se il bilancio non è conforme ai principi di chiarezza, verità e correttezza, compromettendo *effettivamente*, così, la funzione informativa del bilancio, anche se non è detto che esista un pregiudizio per il patrimonio del ricorrente. L'interesse del socio (ma anche del terzo) è infatti quello di una corretta informazione sulla gestione sociale, che non coincide unicamente con la corretta evidenziazione del risultato di esercizio, ma anche con l'effettiva rappresentazione della situazione patrimoniale della società; b) il bilancio è irregolare se redatto in violazione dei principi di *chiarezza, verità e correttezza* in modo tale da non rappresentare la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. La dottrina prevalente è tradizionalmente a favore, in tal caso, della più rigorosa tesi della *nullità* della delibera di approvazione del bilancio, ritenendo che la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro, veritiero e corretto abbia *oggetto illecito*, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili dettate a tutela di un interesse generale. Questa posizione, in specie favorevole a ritenere la violazione del principio di chiarezza e completezza autonomamente rilevante rispetto alla violazione del principio di verità (e non a farne una funzione di quest'ultimo, sicché un bilancio non chiaro non determinante falsità non sarebbe nullo) è stato fatto proprio dal noto arresto della Cass. SU 21/02/2000 n. 27 (si vedano anche: Cass. 8/09/1999 n. 9524; violazione dei principi di chiarezza, verità e precisione tali da determinare l'impossibilità di conoscere la reale situazione della società: Cass. 8/08/1997 n. 7398; Cass. 28/04/1997 n. 3652; Mancanza delle informazioni richieste dalla legge con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione in

bilancio: Cass. 3/09/1996 n. 8048; Attribuzione di valori irragionevoli agli elementi di bilancio: Cass. 18/03/1986 n. 1839; Cass. 29/03/1979 n. 1813). Indicazioni particolarmente significative ed illuminanti si traggono da un recente arresto di legittimità, utili alla decisione del caso di specie:

“giova ricordare come ormai da tempo la giurisprudenza di questa corte, in tema d'impugnazione di delibere assembleari approvative di bilanci privi dei necessari requisiti di chiarezza, correttezza e veridicità, abbia disatteso la concezione che circoscriveva l'interesse ad agire del socio alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce ed abbia invece chiarito che l'interesse può attenersi anche soltanto alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. E' stato anzi ben puntualizzato che tale interesse è ravvisabile in tutti i casi in cui dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. Sez. un. 21 febbraio 2000, n. 27, al cui insegnamento si sono successivamente richiamate molte altre pronunce di questa corte). La difesa della società ricorrente, per negare che nel presente giudizio le controparti abbiano un adeguato interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione del bilancio, insiste molto su un passaggio della motivazione della sentenza n. 23976 del 2004 di questa corte. Ma va detto subito che neppure tale sentenza si è allontanata, nel proprio nucleo decisionale, dall'insegnamento delle Sezioni unite sopra richiamato, ed è arbitrario far leva su una frase estrapolata dalla motivazione - frase non essenziale ai fini della decisione - per dedurre una diversa conclusione. A parte ciò, deve comunque sottolinearsi che non è condivisibile l'assunto secondo il quale, ove la società abbia perduto il proprio capitale ed anche il valore economico delle singole partecipazioni sia azzerato, si estinguerebbe ogni interesse dei soci ad una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio. La perdita del capitale, com'è ovvio, non provoca automaticamente il venir meno la società, né scioglie i rapporti sociali facenti capo ai soci. Fin quando la società esiste, ed indipendentemente dall'essersi eventualmente verificata una causa di scioglimento, ne resta in piedi la struttura organizzativa, permangono i suoi organi (salvo le modificazioni eventualmente imposte dal passaggio alla fase di liquidazione) e, per quanto qui in particolare rileva, non cessa l'obbligo degli amministratori (o dei liquidatori) di redigere il bilancio e di sottoporlo all'approvazione dell'assemblea. Nessuno però può seriamente dubitare che, anche in una situazione di

perdita di capitale come quella appena ipotizzata, il bilancio debba essere redatto secondo le modalità inderogabilmente prescritte dalla legge; e nemmeno può quindi esser posto in dubbio che i soci, i quali sono i primi naturali destinatari delle informazioni contenute nel bilancio e proprio perciò sono chiamati ad approvarlo in assemblea, conservino intatto il loro diritto a che quelle informazioni siano chiare, corrette e veridiche. Non è il valore economico che la singola partecipazione sociale ha al momento della sottoposizione della proposta di bilancio all'assemblea ad assumere rilievo, perché

comunque la partecipazione tuttora costituisce un bene esistente nel patrimonio del socio, onde egli ha diritto di essere posto a conoscenza dei fatti che nel corso dell'esercizio hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società, anche per poterne intendere appieno le prospettive future (positive o negative che siano), oltre che per poter esercitare consapevolmente i propri diritti corporativi, a cominciare da quello consistente proprio nell'espressione del voto in assemblea sulla proposta di bilancio. Non si nega certo la necessità di verificare pur sempre, in concreto, la sussistenza del requisito dell'interesse in capo al socio che impugni la delibera approvativa di bilancio denunciando un vizio di chiarezza del bilancio medesimo - necessità opportunamente ribadita anche da Cass. n. 8001 del 2004 e da Cass. n. 11554 del 2008 -, ed è vero che tale interesse potrebbe difettare quando la mancanza di chiarezza del documento contabile sia colmata da indicazioni chiare ed univoche agevolmente ricavabili dalla nota integrativa,

dalla relazione accompagnatoria o dalle spiegazioni eventualmente rese in assemblea; ma siffatti rimedi difficilmente possono operare nel caso in cui i vizi del bilancio siano tali da comprometterne (non solo la chiarezza, bensì anche) la correttezza e la veridicità, finendo altresì col riflettersi sul risultato dell'esercizio o sulla rappresentazione numerica della consistenza dello stato patrimoniale (cfr., in proposito, Cass. n. 16388 del 2007)" (Cass.23 febbraio 2012, n.2758, sottolineatura dell'estensore di questa sentenza).

Dunque, la Corte di legittimità da un lato conferma l'allargamento del contenuto dell'interesse ad agire del socio ad un ampio diritto d'informazione, dall'altro mantiene integro il potere di apprezzamento del tribunale circa le effettive violazioni perpetrate, tenuto conto, sempre, delle specifiche circostanze del caso concreto.

Tenuto conto che, nella specie, gli attori sono soci della società convenuta, il loro interesse ad agire va dunque calibrato proprio sulla qualità da essi rivestita. Essi non sono

un qualsiasi terzo ma, appunto, parte della compagine sociale. L'ing. [REDACTED], poi, è stato amministratore della convenuta prima dell'ing. [REDACTED], attuale amministratore. Dunque, gli attori non sono un qualsivoglia terzo. La loro qualità di soggetti direttamente interessati alle sorti della società, in grado di leggerne l'andamento dal di dentro ed in chiave prospettica, rispetto ai pregressi accadimenti e alle già verificate vicende societarie (in specie, rispetto ai bilanci di esercizio precedenti a quello oggi impugnato, non impugnati, né in alcun modo tacciati di invalidità in questa o altra sede), costituisce il parametro fondamentale rispetto al quale misurare il grado di effettività dell'eventuale violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza che presiedono la redazione del bilancio di esercizio.

Il CTU, tenuto conto di quanto affermato nella CTP prodotta in giudizio e dei riscontri effettuati sulla base delle affermazioni ivi contenute, ha escluso che i dati di bilancio siano stati rappresentati in modo non veridico. Il tribunale si concentrerà pertanto, con ciò peraltro conformandosi allo stesso tenore delle difese delle parti, sulla violazione dei principi di chiarezza e correttezza.

4.a. (Attivo, Voce B), II), 1), terreni e fabbricati).

Il CTU ha verificato che la nota integrativa, sul punto, evidenzia una variazione nella consistenza di detta voce ed in particolare alla voce acquisizioni riporta un incremento di euro 685.170,00; nella parte descrittiva detto incremento viene spiegato in maniera molto sintetica come un incremento per rivalutazione della categoria degli immobili eseguita ai sensi della L. 342/2000 e del successivo D.L. 185/08. Ivi, è indicato come metodo contabile applicato quello della rivalutazione del costo storico e contestuale aumento del fondo di ammortamento al fine di lasciare inalterato il periodo di ammortamento del bene. A tal proposito, il CTU afferma: *“Il Bilancio e la Nota Integrativa, in ordine all'incremento subito dalla voce in questione presenta delle imprecisioni; infatti l'incremento dovuto alla rivalutazione dei beni immobili è stato inserito nello schema di dettaglio della Nota Integrativa al rigo “acquisizioni” e non a quello della “rivalutazione monetaria”. Incertezze e dubbi sorgono inoltre in merito alla verifica dell'importo ivi indicato. Infatti dalla lettura della Nota Integrativa risulta che da un valore iniziale di 1.543.907,00 pari al costo storico, si arriva, in virtù di una perizia di stima al valore di mercato di € 2.073.000,00; la differenza tra il valore iniziale e quello finale non è di € 685.170,00 come sembrerebbe dalla lettura del prospetto di sintesi. L'informazione mancante si rinviene nella CTP per [REDACTED] del dr. [REDACTED] il quale*

chiarisce che detto valore indicato come acquisizioni è il risultato della somma del valore dei lavori di manutenzione straordinaria portati ad incremento del patrimonio, pari ad € 171.950,00, e di € 513.220,00 per effetto della rivalutazione eseguita. Nella stessa CTP viene data anche l'ulteriore informazione dell'imposta sostitutiva dovuta per l'avvenuta rivalutazione pari ad € 15.872,00 portata a decremento della rivalutazione imputata all'immobile. Informazioni queste non altrimenti desumibili dalla lettura della nota integrativa. Inoltre nella stessa nota integrativa in relazione al metodo contabile utilizzato per la rivalutazione, ci si limita ad indicare che si è provveduto all'incremento del fondo di ammortamento del fabbricato senza nulla riferire circa l'incremento del fondo eseguito per effetto della rivalutazione del bene e circa la quota imputabile agli ammortamenti dell'esercizio. Per quanto riguarda il valore attribuito all'immobile lo scrivente non ritiene di dover entrare nel merito visto che lo stesso è stato determinato con perizia giurata.

Per quanto riguarda le supposte inadempienze al riguardo del collegio sindacale va detto che la legge 342/2000 richiamata dal D.L. n.185/08 convertito con modifiche dalla L. 2/2009 in materia di rivalutazioni non dispone che il collegio sindacale dia un parere di congruità in presenza di una relazione di stima. ...” (Cfr. p. 9 relazione peritale).

Il tribunale rileva che la voce iscritta a bilancio è stata rappresentata in modo corretto, *sebbene essa indichi importi non riscontrabili in modo immediatamente chiaro.* Ed infatti, l'importo della rivalutazione al netto del fondo di ammortamento e al lordo dell'imposta sostitutiva ammonta ad euro 529.092,88, pari, esattamente, alla differenza tra euro 2.073.000,00 (valore economico del bene) ed euro 1.543.907,12, valore contabile del bene. L'imposta sostitutiva è pari ad euro 15.873,00 ed è desumibile effettuando la differenza tra la rivalutazione iscritta nell'attivo patrimoniale pari ad euro 529.092,88 e la riserva di rivalutazione indicata nel patrimonio netto pari ad euro 513.220,00. In questa prospettiva, l' avere indicato in nota integrativa, alla pagina 14, l'importo (diverso e maggiore) di euro 685.170,00, dovuto alla somma tra la rivalutazione sopra indicata e le spese di manutenzione straordinaria, pur apportando un elemento di confusione rispetto ai dati iscritti a bilancio, non costituisce, soprattutto per i soci, un obiettivo ed effettivo difetto di correttezza e chiarezza, potendo prudenzialmente, per chi legga il bilancio in ogni sua voce, alla luce del DL 185/08 applicato e della perizia giurata di stima redatta, affidarsi ai minori importi iscritti a bilancio rispetto a quello maggiore indicato in nota integrativa.

4b. Attivo. Voce B) III) a) Immobilizzazioni Finanziarie in Imprese Controllate.

A questo proposito, il CTU ha accertato quanto segue: *“Il bilancio e la nota integrativa per l’anno 2008 rispetto alla voce in epigrafe riportano al 31/12/08 un saldo zero mentre dal confronto con l’anno precedente riportano un decremento di € 67.830,00. Quindi la voce partecipazioni, prima valorizzata, al 31/12/08 sparisce. L’art 2426 c.c. stabilisce quali debbano essere i criteri di valutazione della posta in esame, criteri sui quali deve fare chiarezza la nota integrativa. Ebbene il documento oggetto della presente CTU non menziona alcun criterio di valutazione adottato per detta voce di Bilancio né fa alcuna menzione del motivo dello stralcio della medesima. Solo dallo schema riportato alla pagina 15 della stessa Nota per rappresentare l’andamento di tale voce è possibile intuire che il saldo iniziale pari ad € 67.830,00 a seguito di decremento inserito alla casella “svalutazioni” presenta al 31.12.2008 un saldo pari zero. Nessuna parola viene spesa per tale consistente variazione di una posta dell’Attivo di Bilancio. Occorre l’ausilio della CTP del dott. ██████, per avere maggiori informazioni, intanto in ordine alla denominazione della società partecipata indicata come la ██████ srl in liquidazione, e poi per apprendere che si è provveduto alla totale svalutazione della partecipazione, causa della sparizione della partecipazione dal Bilancio. La nota integrativa non fornisce indicazioni in riferimento a quale sia la società partecipata dalla ██████, non fornisce indicazioni circa la misura della partecipazione stessa, né sul metodo di valutazione adottato in bilancio. Non commenta la variazione negativa subita da detta voce né i motivi che hanno determinato la decisione per l’amministratore del suo stralcio definitivo. Le valutazioni di partecipazioni in imprese controllate e/o collegate possono essere iscritte in base a diversi metodi: in base al costo; in base al metodo del patrimonio netto; dal testo della nota integrativa nulla è dato sapere in riferimento a tale informazione; comunque, in ogni caso, supponendo che si sia voluto procedere ad una svalutazione della partecipazione a causa di una durevole perdita di valore, la svalutazione, della quale va data corretta ed ampia informazione nella Nota Integrativa, avrebbe dovuto trovare contropartita nel conto economico (voce D) 19) a). Voce che, invece, non risulta valorizzata. La svalutazione della partecipazione è stata erroneamente imputata alla voce E) 21) del conto economico: varie.”* (p. 9-10 relazione). Individuati i fattori di scarsa chiarezza e correttezza di rappresentazione di detta voce e di carenza informativa nella nota integrativa, il tribunale ritiene però, ancora una volta richiamando il criterio di effettività della violazione dei principi di chiarezza e

correttezza, misurata sulla qualità soggettiva dei soggetti che di tale violazione si lamentino, che i sopra accertati fattori non costituiscano causa di nullità del bilancio impugnato per illiceità dell'oggetto. Tanto si esclude in considerazioni delle osservazioni mosse dal CTP di parte convenuta, dott. [REDACTED], come riportate alle pagine 51 e 52 della comparsa conclusionale di parte convenuta del 20 settembre 2013: *“La società [REDACTED] deteneva in una unica impresa controllata, la [REDACTED] SRL, una partecipazione pari al 70% del capitale sociale che ammontava ad euro 96.900,00 così ripartito: 67.830 [REDACTED], euro 14.535,00 [REDACTED] ed euro 14.535 [REDACTED]. In data 17 dicembre 2004, la società fu posta in liquidazione”*. Dunque, l'odierna attrice [REDACTED], socia della convenuta, e moglie dell'ing. [REDACTED], altro socio ed attore, era anch'ella socia dell'unica società nella quale la [REDACTED] deteneva una partecipazione. La [REDACTED] SRL, poi, era stata posta in liquidazione il 17 dicembre 2004, decisione, evidentemente, nota e condivisa dai suoi soci, e certamente dall'ing. [REDACTED] che della [REDACTED] era allora amministratore. La collocazione di detta svalutazione di una partecipazione sociale che gli odierni attori ben conoscevano per origine, consistenza, esito economico al rigo E21 risulta parimenti sostenibile quale voce di oneri straordinari, tenuto conto che la svalutazione è stata operata nel 2008 a fronte di un evento, la liquidazione della [REDACTED] SRL, risalente al 2004, sicché trattasi di rettifiche di costi di precedenti esercizi. La opinabilità di detta collocazione, in ogni caso, non provoca una violazione dei principi di chiarezza e correttezza.

4c). Attivo. Voce C) I) 3) Lavori in corso su ordinazione.

Il CTU, a fronte della doglianza attorea circa l'assenza di un elenco di dettaglio delle lavorazioni non completate o sospese a fine esercizio, né di eventuali circostanze o problematiche che avrebbero potuto determinare la loro sospensione, ha accertato che: *“Nella nota integrativa in esame, alla pagina 11, vengono menzionati i seguenti criteri di valutazione: -per materie prime, ausiliarie e prodotti finiti:il costo specifico; -per prodotti in corso di lavorazione: i costi sostenuti nell'esercizio; - per i lavori in corso di esecuzione: il criterio della commessa completata o del contratto contemplato, ove i ricavi vengono riconosciuti solo alla consegna. Con riferimento alla valutazione delle rimanenze per opere e servizi eseguiti su ordinazione, il Codice civile stabilisce al punto 11 dell'art. 2426 che ‘i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza’. Pertanto dette rimanenze possono essere valutate sia con il criterio del costo previsto dal punto 9 dello*

stesso art. 2426 per le rimanenze in generale, sia sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, ancorché superiore al costo. Il requisito della ragionevole certezza, previsto dal citato punto 11 dell'art. 2426 c.c. impone, come indicato nella Relazione Ministeriale, 'di tenere conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente, al fine di rispettare il principio di prudenza'. Le norme civilistiche non contengono specifiche disposizioni in ordine alla informativa da fornire nella nota integrativa con riferimento ai lavori in corso su ordinazione. E' tuttavia da ricordare in particolare l'obbligo contenuto nel punto 9 dell'art. 2427 di indicare 'gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale'. E' da ritenersi che tra essi siano da ricomprendersi gli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio, se non rilevati nei conti d'ordine" (p.10-11 della CTU).

A fronte di questo quadro normativo, nel caso di specie "Il Bilancio (...) si limita ad indicare il tipo di metodo di valutazione adottato ed il dato numerico del valore delle rimanenze, nessuna ulteriore informazione viene fornita al lettore del bilancio in palese contrasto con quanto richiesto al punto 9 dell'art. 2427, vale a dire senza dare informazioni circa gli impegni assunti e non risultanti dallo Stato Patrimoniale" (Ibid., p. 12).

Il CTU ha d'altra parte accertato che il metodo di valutazione adottato per valutare i lavori in corso su ordinazione è stato il criterio della commessa completata o del contratto completato. Ora, è importante valorizzare il dato messo in luce dai CTP di parte convenuta, al fine di valutare l'impatto delle carenze rappresentate dal CTU non su un qualsiasi lettore del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, ma sugli attori, soci e, quanto all'ing. ██████████, ex amministratore della fallita. In questa prospettiva, due sono i fattori da valorizzare: da un lato, che si tratti di commesse a breve termine, ossia con tempi di esecuzione inferiore a 12 mesi, rispetto al quale il miglior criterio di iscrizione a bilancio è proprio quello della commessa completata; dall'altro, tale metodo d'iscrizione "Non è un'invenzione della gestione post-██████████ ma una prassi consolidata nel tempo e frutto dell'applicazione dei principi di redazione di bilancio e dei principi contabili" (cfr. pag. 54-55 comparsa conclusionale di parte convenuta), circostanza, questa di una prassi consolidata ben prima del bilancio al 31 dicembre 2008, che riposa sulla conoscenza sostanziale del tipo di lavorazioni in corso, non contestata dagli attori. Deve pertanto escludersi che la registrata carenza della nota integrativa al bilancio possa sostanziare

l'effettiva compromissione dei fondamentali principi di chiarezza e correttezza di redazione del bilancio di esercizio di società di capitali.

4d). Passivo. Voce B) 3) Altri Fondi per Rischi ed Oneri - Voce D) 12 Debiti Tributari.

Su questo punto, il CTU ha confrontato il bilancio d'esercizio precedente, posto che, per l'esercizio 2008, la voce Debiti tributari risulta rappresentata in bilancio per un totale di euro 1.530.055, suddivisa in debiti entro l'esercizio per euro 301.457,00 e debiti oltre l'esercizio per euro 1.228.598,00. Il CTU ha evidenziato che nulla viene detto a supporto della diversa classificazione di detta voce rispetto al 31 dicembre 2007, ove l'importo di euro 1.265.750,00 era allocato interamente alla voce "Debiti entro i 12 mesi". La difesa di parte convenuta ha spiegato e provato che la diversa collocazione è dipesa dalla presentazione ad EQUITALIA SUD SPA di un piano di rateizzo, in ragione del quale si sarebbe proceduto al pagamento delle imposte in un arco temporale superiore ai 12 mesi. La mancata precisazione di questo aspetto nella nota integrativa, rispetto ai soci attori (che ben avrebbero potuto chiedere ragione della diversa collocazione temporale di un importo tuttavia rimasto invariato nella sua interezza), non costituisce compromissione effettiva dei principi di chiarezza e correttezza, tale da inficiare, per illiceità dell'oggetto, l'impugnata delibera di approvazione del bilancio.

4e). Conto Economico. Voce B) 10 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Le medesime considerazioni il tribunale intende richiamare, da intendersi qui trascritte *per relationem*, con riferimento alle carenze informative registrate in nota integrativa in corrispondenza a detta voce, alla pagina 14 della CTU, tenuto conto dei rilievi opportunamente mossi dal CTP di parte convenuta, degni di condivisione nella misura in cui si valorizza il principio di effettività delle violazioni dei principi di chiarezza e correttezza, misurata sulla qualità dell'attore che di tali violazioni si dolga (Cfr. pag. 57-58 della memoria conclusionale di parte convenuta).

4f). Voce B) 10 d) Svalutazione dei crediti compresi tra l'attivo circolante.

Con riferimento a questa voce, il CTU ha verificato ed accertato che: *"Dal testo della Nota Integrativa risulta che i crediti risultano valutati in base al loro presumibile valore di realizzo ed a questo adeguati mediante l'accantonamento ad un fondo svalutazione crediti. A pag 23 viene specificato a proposito della voce oggetto di doglianza " che la voce comprende accantonamenti stanziati in bilancio a copertura di perdite su crediti*

non ancora manifesti ma che si potranno verificare”Ai sensi dell’art. 2426 comma 1, punto 8) del cod. civile i crediti devono essere iscritti in bilancio in base al loro presumibile valore di realizzo. Il comma 1 dell’art. 2423 bis, punto 4), dispone inoltre che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura. Pertanto il valore nominale del credito costituisce solo un dato di partenza in quanto il legislatore, in ossequio ai principi di prudenza e competenza, consente di rettificare tale originario valore attraverso la creazione di un apposito fondo svalutazione crediti. Ciò premesso, l’accantonamento al fondo svalutazione crediti deve essere operato avendo riguardo non solo alle perdite relative a situazioni di inesigibilità già manifestatesi al momento della redazione del bilancio, ma anche con riguardo ad inesigibilità che pur non essendosi ancora manifestate possono ragionevolmente ritenersi latenti. Lo stanziamento al fondo svalutazione crediti ha luogo in sede di predisposizione del bilancio, tra le scritture di integrazione e rettifica da annotare in contabilità alla data di chiusura dell’esercizio. Lo scopo del fondo svalutazione crediti è, pertanto, solo quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio. Il problema che sorge, nell’ipotesi in cui l’impresa ritenga di dover procedere alla svalutazione del credito, consiste nella quantificazione dell’importo da portare in rettifica. Il principio contabile n. 15 non stabilisce un criterio oggettivo al fine di determinare tale importo, e si limita ad osservare che detto fondo deve risultare “adeguato ma non eccessivo” per coprire, nel rispetto del principio di competenza, “sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti”. Tuttavia, l’OIC n.15 prevede due differenti procedimenti al fine di determinare il fondo svalutazione crediti: quello analitico e quello sintetico. Il metodo analitico, da applicarsi nella generalità dei casi, prevede l’effettuazione di un’analisi dei singoli crediti; terminata questa fase l’impresa deve procedere alla determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatesi ed alla stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. Tutto ciò valutando l’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese. Il procedimento sintetico, utilizzabile per integrare quello analitico, ovvero in sostituzione per particolari situazioni, consiste invece nell’applicazione di percentuali (ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o

dei crediti). Al riguardo non viene riferita alcuna informazione relativamente alle perdite che potranno verificarsi ed in base a quali informazioni si è inteso procedere a tale svalutazione”(p. 14-15 relazione peritale).

A tal riguardo, la difesa di parte convenuta ha rilevato che la svalutazione dei crediti operata dall'amministratore è stata ampiamente motivata nella relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2008, sulla base della generale perdita di fiducia nei clienti a seguito della gestione [REDACTED] e, quindi, in ragione della peculiarità di tale causale, l'amministrazione [REDACTED] non ha ritenuto di poter procedere ad un abbattimento forfettario, per non essere preventivabile in che misura e con riferimento a quali crediti essa avrebbe in concreto operato. La svalutazione per euro 100.000,00 è stata operata, ha ancora argomentato la convenuta, in considerazione della previsione di difficile realizzo dei crediti vantati nei confronti di [REDACTED] SPA, [REDACTED] SRL, E [REDACTED] SRL e [REDACTED] SRL (per le prime due pendendo opposizione a decreto ingiuntivo, attualmente in corso presso questo Tribunale, e per la terza essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Ancona il 4 febbraio 2010). Sebbene tali specifiche indicazioni non siano state indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio, le ragioni di essa svalutazione sono direttamente riconducibili al rapporto tra le due amministrazioni succedutesi nella società convenuta (nel cui merito il tribunale, in questa sede, non intende entrare), ragioni appunto delucidate dall'attuale amministratore nella relazione di gestione al bilancio 31 dicembre 2008, interne, dunque, all'andamento societario ma, proprio per tale ragione, generalmente apprezzabili dai soci oggi impugnanti la delibera di approvazione del relativo bilancio. In questa prospettiva, l'aver appostato in bilancio una voce per euro 100.000,00 relativa alla svalutazione di crediti non costituisce un'effettiva violazione dei principi di chiarezza e correttezza di rappresentazione della situazione patrimoniale, economia e finanziaria della società, come pure le vicende relative al recupero dei crediti, descritte nelle difese della convenuta, confermano.

4g) Voce E) 21 Oneri straordinari vari.

Su tale aspetto, in specie in relazione all'assenza di dati sulla iscrizione in Bilancio di Oneri Straordinari Vari per € 145.392,00, il CTU ha accertato quanto segue: *“Il testo della Nota Integrativa non fa alcun riferimento alla composizione di detta voce, seppur consistente. Dalla lettura della CTP del Dott [REDACTED], si apprende che tale voce comprende l'importo della svalutazione della partecipazione posseduta nella [REDACTED] srl in Liquidazione, del quale lo scrivente si è occupato in precedenza al paragrafo 9,*

unitamente al valore dei finanziamenti concessi dalla [REDACTED] alla [REDACTED] in esercizi precedenti, oltre sanzioni pecuniarie per versamenti d'imposta eseguiti in ritardo ed eseguiti mediante ravvedimento operoso. L'assenza nella nota integrativa di ogni riferimento a detta voce, seppure non espressamente previsto dalle norme che ne regolano il contenuto, viola comunque il principio secondo cui nella Nota Integrativa vanno fornite le informazioni complementari quando ciò si renda necessario ai fini della chiarezza nella redazione e della rappresentazione veritiera e corretta del dati di bilancio". A tal proposito, il tribunale richiama le considerazioni già svolte in merito alla svalutazione della partecipazione nella società [REDACTED] SRL ed alle ragioni di essa, perfettamente note a tutta la compagine sociale, e tanto più alla [REDACTED] e al [REDACTED], dato che la prima è stata socia della Egal fino alla messa in liquidazione di questa il 17 dicembre 2004.

L'apprezzamento delle singole incompletezze di nota integrativa e/o appostazione di voci di bilancio, in sé considerate e complessivamente apprezzate e valutate, attesa la qualità di esse tenuto conto della qualità degli attori odierni, nonché delle vicende societarie pregresse e successive, consente di escludere che la delibera di approvazione del bilancio di esercizio della [REDACTED] SPA al 31 dicembre 2008 sia nulla per illiceità dell'oggetto, ed in specie per non aver corrisposto ai principi di verità, correttezza e chiarezza, anche in riferimento all'asserita e non riscontrata totale dipendenza della [REDACTED] SPA dalla [REDACTED] società consortile a responsabilità limitata.

La domanda attorea, pertanto, deve essere integralmente rigettata.

Le spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza e verranno liquidate come da dispositivo, in base al DM 140/12. Le spese di CTU vengono allocate, parimenti, in ossequio al medesimo principio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] SPA, con atto di citazione notificato il 8 settembre 2009, ogni altra richiesta, domanda ed eccezione rigettate, così provvede:

- Rigetta la domanda;

- Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta, che liquida in euro 12.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Le spese di CTU restano definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 6 giugno 2013.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Dr. Eduardo Savarese

Dott. Giovanni Tedesco

IL CASO.it